

# STATUTO

## DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### Articolo 1. Denominazione

- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space4 S.p.A." ("**Space4**", o la "**Società**").

### Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

### Articolo 3. Oggetto

[3.1](#) ~~3.1~~ La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "**Regolamento di Borsa**"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Strategia di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.

[3.2](#) ~~3.2~~ La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "**Operazione Rilevante**" si intende un'operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi

successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la “**Quotazione**”). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

#### **Articolo 4. Durata**

La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell’Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla data della predetta comunicazione e, in ogni caso, fino al termine ultimo del 30 giugno 2020. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell’estensione della durata della Società.

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO**

#### **Articolo 5. Capitale sociale e azioni**

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 51.340.000,00 (cinquantunomilionitrecentoquarantamila virgola zero zero ) ed è diviso in n. 50.000 (cinquantamiloni) azioni ordinarie e n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni speciali (il n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) di azioni speciali di seguito indicato come le “**Azioni Speciali**”), senza indicazione del valore nominale.

L’assemblea straordinaria del giorno 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017 ed in data 16 novembre 2017, ha – tra l’altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 465.116,30, da riservarsi all’esercizio di corrispondenti n. 20.000.000 (ventimilioni) “*Market Warrant Space4 S.p.A.*”, sulla base del Rapporto di Esercizio (quale definito dal Regolamento Market Warrant Space4 S.p.A., di cui alla citata delibera assembleare del 26 settembre 2017) mediante emissione di massime n. 4.651.163 (quattromilioniseicentocinquantunomilacentosessantatré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai

sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 32.500.000,00 (trentaduemilionicinquecentomila virgola zero zero) da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) "*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*", mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo;

il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tali aumenti sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni Speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF .
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
  - (c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione di azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. in Space4; inoltre il socio titolare di Azioni Speciali potrà trasferire Azioni Speciali fino a un massimo del 10% delle Azioni Speciali di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni Speciali alla data del prospettato trasferimento.
  - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente statuto;
  - (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga,

all'attribuzione degli "*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*" in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;

- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattrovirgolacinque) azioni ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
- (i) in misura pari al 100% delle Azioni Speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
  - (ii) in ogni caso, nella misura del 35% delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
  - (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.
- 5.5 Decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente articolo
- 5.4(f)(iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.
- 5.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione

Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto (“**OPA**”) totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il “**Prezzo OPA**”) sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi del paragrafo 5.4(f)(iii); in tal caso, le azioni speciali si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nella misura indicata al precedente paragrafo 5.4(f)(iii). Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui al paragrafo 5.4(f)(iii) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (i) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (ii) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni azione speciale sarà pari al 40% delle Azioni Speciali.

La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 5.6, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D.Lgs. n. 58/1998.

## **Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari**

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017, a servizio della Quotazione (le “**Somme Vincolate**”) è

depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società; (iii) in ogni altro caso espressamente autorizzato dall'Assemblea.

- 6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

#### **Articolo 7. Recesso**

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro- quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante. Il tutto fermo restando quanto

inderogabilmente disposto dalla legge tempo per tempo vigente.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 8. Competenze e maggioranze**

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto,

obbligano tutti i soci.

8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:

- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;~~(iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.~~

8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.

8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

## **Articolo 9. Convocazione**

9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

## **Articolo 10. Intervento e voto**

10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che

indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione**

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità,

professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi della normativa applicabile, almeno due amministratori, ovvero tre amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di otto membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.

- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal consiglio di amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al consiglio di amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla

normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa (compresi i codici di autodisciplina)protempore vigente, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.
- 11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

## **Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale**

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 12.5 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

### **Articolo 13. Convocazione e adunanze**

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati

della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 14. Poteri e deliberazioni**

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla strategia di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

#### **Articolo 15. Remunerazione**

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

## **Articolo 16. Nomina del dirigente preposto**

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -*bis* del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

## **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione**

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di

equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti

previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e

sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

## **Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni**

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

#### **Articolo 19. Revisione legale dei conti**

19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

### **BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO**

#### **Articolo 20. Bilancio e utili**

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

#### **Articolo 21. Scioglimento e liquidazione**

21.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("**Attivo di Liquidazione**"), dovranno:

(i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "**Percentuale Applicabile**");

(ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;

(iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

#### **Articolo 22. Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito dell'intervenuto inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV, in data 21 dicembre 2017 e della intervenuta integrale esecuzione dell'aumento del capitale sociale per l'offerta.

## **SPACE4 S.P.A. - STRATEGIA DI INVESTIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

### **1. Premesse**

La presente strategia di investimento è stata approvata dall'assemblea straordinaria di Space4 S.p.A. (“**Space4**” o la “**Società**”) in data 26 settembre 2017, secondo quanto previsto dagli articoli 2.2.37, comma 1, e 2.2.38, comma 8, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento di Borsa**”).

In particolare, ai sensi dell'articolo 2.2.37, comma 1, del Regolamento di Borsa, la Società - che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento di Borsa - deve investire in via prevalente in una società o attività, in base alla propria strategia di investimento, e gli investimenti a tal fine effettuati nel termine di durata della Società devono rappresentare complessivamente più del 50% degli attivi della medesima. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2.2.37, comma 4, del Regolamento di Borsa, la Società non deve investire in quote di FIA per più del 20% delle proprie attività.

Quanto sopra premesso, la Società intende perseguire e condurre la propria strategia di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri generali indicati di seguito, al fine di individuare una società *target* (la “**Target**”) con cui realizzare un'operazione rilevante, per tale intendendosi un'operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la “**Quotazione**”). Fermi restando i limiti sopra menzionati, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi (l’“**Operazione Rilevante**”).

Si precisa che le linee guida e i criteri generali indicati nel presente documento sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto, la Società potrà selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, i criteri esposti fermo restando l'investimento “in via prevalente” in una sola società o attività ai sensi del Regolamento di Borsa.

### **2. Criteri generali per l'individuazione della tipologia della Target**

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento istituzionale a servizio della Quotazione per realizzare l'Operazione Rilevante con una Target non quotata, ad alto potenziale di crescita, che abbia in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento e

una forte vocazione internazionale. Il *management* ritiene che la struttura del tessuto industriale italiano e le attuali condizioni del mercato dei capitali e del credito siano favorevoli per l'individuazione di una Target che rientri nelle linee guida di investimento indicate di seguito.

La Società intende privilegiare la ricerca e la selezione della Target nei tre seguenti segmenti di mercato:

- 1) aziende a controllo familiare;
- 2) aziende appartenenti a portafogli dei fondi di *private equity*;
- 3) aziende appartenenti a gruppi multinazionali.

**Il mercato italiano è caratterizzato da un alto numero di società di dimensione media o piccola. In particolare, in Italia ci sono circa 3,3 milioni di imprese operanti nel settore dell'industria, del commercio e dei servizi, di cui meno di**

**22.0 (pari allo 0,7%) con oltre 50 dipendenti** (*dati al 2013, fonte ISTAT, Rapporto Annuale 2016*).

Nel 2016 la crescita dell'economia italiana è proseguita a ritmi lievemente superiori rispetto all'anno precedente (+0.9%): la crescita del PIL è stata sostenuta soprattutto dalla domanda interna, che ha beneficiato delle condizioni particolarmente accomodanti della politica monetaria, dell'orientamento moderatamente espansivo della politica di bilancio e del livello contenuto del prezzo del petrolio. **La domanda nazionale, ha fornito un contributo alla crescita del prodotto più elevato rispetto al 2015, mentre la spesa delle famiglie ha sostenuto l'attività per il terzo anno consecutivo, pur rallentando lievemente in tutte le principali componenti con l'eccezione degli acquisti di beni non durevoli** (*fonte Banca d'Italia, Rapporto Annuale 2016*).

Il ciclo economico italiano si conferma in moderata ripresa. I consumi finali nazionali (+1.2%) e gli investimenti fissi lordi (+2.9%) hanno registrato un'accelerazione, mentre le esportazioni hanno segnato una crescita relativamente più contenuta dell'anno precedente (+2.4% rispetto al 4.4 del 2015) e inferiore a quella delle importazioni (+2.9%). (**fonte ISTAT, Rapporto Annuale 2017**). La crescita economica è proseguita nel 2017: nel secondo trimestre del 2017 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0.4% rispetto al trimestre precedente e dell'1.5% nei confronti del secondo trimestre del 2016. Tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti: +0.2% dei consumi finali nazionali e +0.7% per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0.7% e dello 0.6% (*fonte ISTAT*).

La competitività di prezzo delle imprese italiane, misurata sulla base di diversi indicatori di prezzo e di costo, è sensibilmente migliorata negli ultimi anni; nel 2016 è rimasta stabile nei confronti dei partner dell'area dell'euro, ma è lievemente diminuita rispetto ai paesi non

appartenenti all'area, per effetto dell'apprezzamento registrato dalla moneta comune

all'inizio dell'anno. (*fonte Banca d'Italia, Rapporto Annuale 2016*). Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 2.4% in volume. Il rallentamento rispetto al 2015 è legato alla debolezza del commercio mondiale, in ripresa solo nell'ultima parte dell'anno; il recupero è continuato nei mesi più recenti. Il contributo più rilevante alla crescita dei volumi esportati è provenuto, come nel biennio precedente, dal settore dei mezzi di trasporto, seguito da quelli degli alimentari, della chimica, della farmaceutica e dei prodotti in metallo; le esportazioni dell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle pelli hanno registrato incrementi più moderati, mentre quelle della meccanica hanno ristagnato dopo due anni di espansione. Le esportazioni in volume verso i paesi dell'Unione europea (UE) hanno continuato ad aumentare (3.9%), in particolare quelle verso i principali partner dell'area dell'euro. Sui mercati extra UE l'incremento è stato assai minore (0.5%); nonostante la crescita nei confronti di Cina, Giappone e Stati Uniti, hanno pesato l'apprezzamento del cambio, le difficoltà di alcune economie emergenti, come Brasile e Turchia, e la forte diminuzione della domanda proveniente dai paesi produttori di petrolio (*fonte Banca d'Italia, Rapporto Annuale 2016*).

La produzione industriale ha registrato un'accelerazione nel 2016 (+1.6% rispetto al 2015 al netto degli effetti di calendario), con un rafforzamento più marcato nel secondo semestre. Nel 2016 la ripresa della produzione si è diffusa in misura più omogenea tra i diversi settori economici: l'attività ha continuato a recuperare nell'industria, ha lievemente accelerato nei servizi e ha interrotto una lunga fase recessiva nell'edilizia.

La spesa per investimenti fissi, soprattutto in beni strumentali, si è rafforzata, favorita dalle condizioni monetarie e finanziarie espansive e dall'effetto dei nuovi incentivi fiscali introdotti dal Governo. Il miglioramento della fiducia degli imprenditori ha stimolato l'accumulazione; gli indicatori che misurano l'incertezza sulle politiche economiche, a livello europeo e nazionale, rimangono però su valori elevati.

Dalla fine del 2015 i prestiti concessi da banche e società finanziarie alle imprese sono rimasti sostanzialmente stabili (0.3% la variazione tendenziale dello scorso marzo), soprattutto a causa della contenuta domanda di finanziamenti. Le condizioni contrattuali applicate dagli intermediari sono migliorate. Nel marzo del 2017 il tasso di interesse sui nuovi prestiti è stato pari all'1.7%, prossimo ai minimi storici raggiunti nei mesi precedenti. Il differenziale con la media dell'area dell'euro, che aveva raggiunto un punto percentuale durante la crisi del debito sovrano, si è sostanzialmente annullato.

Nel 2016 la discesa dei tassi di interesse ha riflesso principalmente il calo dei premi per il rischio applicati dalle banche: si è ridotto il differenziale tra i tassi applicati alle aziende più rischiose e quelli pagati dalle imprese finanziariamente più solide. Il costo medio del credito è particolarmente contenuto tra le imprese grandi e con bilanci equilibrati, anche per l'elevata concorrenza tra gli intermediari in questo segmento di clientela: per un quarto di tali società, tale costo è inferiore allo 0.7%. (*fonte Banca d'Italia, Rapporto Annuale 2016*).

La Società ritiene che ci siano ancora numerose aziende di medie dimensioni che

necessitano di fondi per proseguire nei loro piani di sviluppo, investimento e crescita internazionale e che non trovano nel mercato le risorse per la loro crescita.

Il completamento dell'Operazione Rilevante potrebbe secondo il *management* rappresentare un'attraente opportunità di diversificazione delle fonti di capitale soprattutto per questi potenziali Target che intendano, da una parte, finanziare il proprio sviluppo ricorrendo al mercato azionario pubblico per raccogliere capitali e, dall'altra, beneficiare della liquidità derivante dallo *status* di società quotata per proseguire nei loro piani di crescita.

### 3. Prospettate caratteristiche della Target

In linea generale, l'attività di investimento della Società sarà principalmente rivolta alle società italiane di media dimensione non quotate, con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo.

La Società non ha individuato a priori specifici settori esclusivi di interesse in riferimento all'operatività della Target e, pur prefigurando di concentrare la ricerca verso quei settori che tipicamente vedono riconoscere l'eccellenza dell'industria italiana, Space4 valuterà possibili Target, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. La Società esclude fin da ora alcuni settori e tipologie di società e in particolare, società operanti primariamente nei settori della produzione di armamenti e, in generale, in settori o con modalità che siano contrari agli standard etici generalmente riconosciuti.

In particolare, la Società ha identificato alcuni criteri e linee guida per valutare e selezionare la potenziale Target:

- **società con una storia di successo:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su società che abbiano storicamente raggiunto risultati operativi e economico-finanziari positivi. La Società non intende rivolgere la propria attenzione a possibili Target in fase di *start-up* o società interessate da situazioni di dissesto dell'indebitamento finanziario e/o coinvolte in piani di ristrutturazione del debito;
- **società con forte presenza o ambizioni di crescita internazionale:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che, pur avendo in Italia la propria identità ed il centro di direzione e coordinamento, dispongano di una solida piattaforma internazionale e obiettivi di espansione internazionale;
- **società con prospettive di crescita significative:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che mostrino significativi tassi di crescita prospettici, valutando a tale scopo diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di crescita attesi del settore di riferimento, le dinamiche

competitive, il livello di consolidamento del mercato di riferimento, la necessità di investimenti e la presenza di eventuali barriere all'entrata;

- **società con forte posizionamento competitivo nel proprio mercato:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che abbiano una posizione

di mercato distintiva nel settore di riferimento. In particolare, la Società valuterà a tale riguardo i punti di forza e di debolezza della Target focalizzandosi su fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualità del prodotto, tasso di fidelizzazione della clientela, livello di protezione dei brevetti, diversificazione della base clienti e fornitori e posizionamento del marchio;

- **società caratterizzate da un forte potenziale di generazione di cassa:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che dimostrino di avere generato storicamente e di essere in grado di generare prospettivamente positivi e stabili flussi di cassa;
- **società con un *management* di comprovata esperienza:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target dotate di un *management* di comprovata esperienza e che abbia contribuito a realizzare un percorso di crescita preservando il profilo di redditività e di equilibrio finanziario;
- **società con un *equity value* indicativamente compreso tra 150 milioni e 1 miliardo di Euro:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target con un *equity value* indicativamente compreso nell'intervallo di 150 milioni e 1 miliardo di Euro. La Società ritiene che imprese di queste dimensioni possano essere di particolare interesse vista la struttura del mercato italiano e che la dimensione dell'investimento in questo intervallo sia adeguata all'entità delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della quotazione.

#### 4. Punti di forza di Space4

E' opinione del *management* che la Società possa avvalersi dei seguenti punti di forza che la distinguono rispetto agli altri operatori sul mercato e potrebbero rendere attraente per la Target realizzare l'Operazione Rilevante con la Società:

- **Apporto di nuove risorse finanziarie:** in funzione di come sarà strutturata l'Operazione Rilevante, la Target potrà accedere alle risorse della Società per finanziare la propria crescita e piani di espansione. La Società ritiene di disporre della flessibilità necessaria per strutturare l'Operazione Rilevante in modo da definire una struttura di capitale adeguata per la realizzazione del piano industriale della Target;
- **Accesso al mercato di capitali:** la Società, in forza del suo stato di società

quotata su un mercato regolamentato italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante sostanzialmente consentirà alla Target di accedere ai mercati con un percorso alternativo a un tradizionale processo di quotazione, tendenzialmente caratterizzato da una riduzione di rischi, tempi, costi di *marketing* nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo standard di IPO;

- **Forte esperienza del *management team* della Società:** la Società ritiene che il suo *management team* abbia una comprovata esperienza nella identificazione,

strutturazione e esecuzione di operazioni straordinarie. Il *management team* della Società dispone inoltre di un'ampia esperienza nella gestione e nella consulenza di imprese, sia da un punto di vista strategico che operativo e intende mantenere un coinvolgimento attivo supportando gli azionisti ed il *management* della Target nello sviluppo di quest'ultima successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Inoltre, la Società ritiene che il successo delle *business combination* tra, rispettivamente, (i) Space S.p.A. e F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A (ii) Space2 S.p.A. e Avio S.p.A.; (iii) Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A abbia permesso al *management team* della Società di dimostrare la propria capacità di creare, strutturare e collocare sul mercato operazioni di successo, contribuendo a rafforzarne la credibilità presso gli investitori istituzionali;

- **Ampio network di relazioni del *management team* della Società:** La Società ritiene che il proprio *management team* disponga di un ampio *network* di relazioni con aziende, imprenditori, operatori del *private equity*, *manager*, avvocati e banche d'affari da cui originare potenziali opportunità di investimento;
- **Orizzonte temporale di lungo termine:** la Società è un investitore di lungo termine, che non ha l'esigenza di limitare l'orizzonte temporale di investimento o definire una strategia di uscita. La Società ritiene che tale prospettiva di lungo termine rappresenti un elemento di attrattività per azionisti e *management* della Target ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante.

##### 5. Struttura dell'Operazione Rilevante e modalità di finanziamento della stessa

Il *management* prevede di finanziare l'Operazione Rilevante mediante l'investimento di almeno il 67% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della quotazione, ferma restando la possibilità di utilizzare un quantitativo di cassa inferiore a seconda delle caratteristiche della Target e della prospettata Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere altresì finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante e dalla dimensione e caratteristiche dell'attività della Target, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della

necessità di ulteriore capitale, nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

##### 6. Ricerca, selezione e valutazione delle opportunità di investimento

Nell'attività di *scouting* della possibile opportunità d'investimento, la Società ha la possibilità di beneficiare della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* nelle rispettive esperienze professionali e nella ricerca di potenziali target nel contesto delle iniziative relative a precedenti SPAC promosse e concluse con successo dal *management team* dal 2013.

Tale rete di contatti, potenzialmente idonea a creare significative opportunità di investimento per la Società, in particolare comprende:

- *manager* che hanno maturato significative esperienze in vari ambiti industriali e/o caratterizzati da diverse esperienze gestionali;
- imprenditori operanti in vari ambiti industriali;
- *advisor* che prestano assistenza, tra l'altro, nell'ambito della elaborazione e attuazione di piani di risanamento e ristrutturazione aziendale;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti);
- banche di investimento
- fondi di *private equity*.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di creazione di valore ragionevolmente attese per la Target, avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management team* di Space4, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- aspetti fondamentali del settore di appartenenza della Target, quali a esempio la dimensione, le prospettive di crescita, le dinamiche competitive, le barriere all'ingresso, o lo stato di maturità del settore;
- il posizionamento competitivo della Target nel settore di riferimento;
- il grado di differenziazione e, in generale, i fattori critici di successo alla base del posizionamento competitivo della Target e la loro sostenibilità nel tempo;
- i risultati operativi (*Key Performance Indicators*) e i risultati economico finanziari storicamente conseguiti dalla Target;
- le proiezioni economico finanziarie costruite dal *management* della Target e la loro ragionevolezza;
- la struttura di capitale, la capacità di generazione di flussi di cassa e remunerazione del capitale della Target;
- la qualità del *management team* della Target;
- le aspettative di valutazione della Target espresse dagli azionisti di quest'ultima.

I criteri di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management team* di Space4 in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence*, nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico - finanziari, fiscali e ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione

dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della Target. La Società potrà altresì valutare la realizzazione di operazioni societarie collegate all'Operazione Rilevante che consentano a Space4 di procedere alla stessa Operazione Rilevante nella configurazione patrimoniale più adeguata (quali, a titolo esemplificativo, la distribuzione di riserve e scissioni).